

CITTA' DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE - T.O.S.A.P.**

NORMATIVA PREVIGENTE

Delibera C. C. n. 10/2000 - approvazione

Delibera C.C. n. 19/2004 – modifica art. 12. Soppressione comma 9.

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. 20/2010 – Nuovo Testo

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Classificazione del Comune

Art. 3 – Categorie delle località di occupazione

CAPO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 4 – Quantificazione della tassa.

Art. 5 – Occupazioni permanenti.

Art. 6 – Passi carrabili.

Art. 7 – Occupazioni temporanee.

Art. 8 – Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo.

Art. 9 – Esenzioni.

Art. 10 – Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti.

Art. 11 – Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee.

CAPO III – CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 12 – Modalità di esercizio del diritto di occupazione.

Art. 13 – Concessioni ed autorizzazioni.

Art. 14 – Intralci alla circolazione.

Art. 15 – Occupazioni con vetture private.

Art. 16 – Procedimento. L'istanza per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 17 – Procedimento. Rilascio del provvedimento.

Art. 18 – Procedimento. La cauzione.

Art. 19 – La decadenza.

Art. 20 – La revoca, la modifica e la sospensione.

Art. 21 – Il rinnovo e la proroga.

Art. 22 – Durata delle concessioni.

Art. 23 – Responsabilità per danni.

Art. 24 – Obblighi generali.

Art. 25 – Occupazioni d’urgenza

Art. 26 – Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico.

Art. 27 – Occupazioni occasionali di breve durata.

Art. 28 – Concessione di suolo pubblico per attività c commerciali ed artigianali

Art. 29 – Occupazioni abusive

Art. 30 – Sanzioni amministrative

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Rinvio

ALLEGATO A

Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell’art. 3.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Modugno, le modalità di applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – T.O.S.A.P. - di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Si dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs 507/1993, che il Comune di Modugno rientra nella terza classe impositiva.

Articolo 3 - Categorie delle località di occupazione

1. Agli effetti dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 3 categorie in relazione alla loro importanza ed ai servizi offerti, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs 507/1993.

2. Ai fini della quantificazione dell'imposta alla prima categoria è attribuito coefficiente 100, alla seconda è attribuito coefficiente 70, alla terza coefficiente 30.

3. La classificazione delle aree territoriali di cui al precedente comma sub 1) è riportata nell'allegato "A" al presente regolamento.

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 4 - Quantificazione della tassa

1. La tassa è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Per le occupazioni temporanee e permanenti le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 5 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 6 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Su espressa richiesta dei proprietari dei passi carrabili il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito nulla osta all'apposizione del relativo cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il costo del cartello è a carico del soggettoistante. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività è comunque limitato ad una superficie massima di mq 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario del medesimo.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali qualora siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Se il passo carrabile è costruito direttamente dal Comune e risulta non utilizzabile sulla base di requisiti di carattere oggettivo, e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 7 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione ed in base alla misura di tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15, la tariffa è ridotta in misura del 20%.

4. Per le occupazioni effettuate in occasioni di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

6. Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

7. Per le occupazioni con “autovetture di uso privato”, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è aumentata del 10%.

8. Per le occupazioni realizzate per l’esercizio delle attività edilizie, la tariffa è ridotta del 50%.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzioni con tariffa ridotta del 50% fermo restando che:

- a) il pagamento della tassa deve essere effettuato in via anticipata;
- b) gli importi pagati non sono soggetti a restituzione nell’ipotesi di mancata occupazione degli spazi imputabile al richiedente.

10. Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, alla misura minima prevista dall’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 507/1993, al metro quadro e per giorno.

Articolo 8 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfaitariamente sulla base delle disposizioni dell’art. 47, comma 5, del D.Lgs 507/1993 e s.m.i..

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi sono tassate in base ai criteri stabiliti dalla Legge.

Articolo 9 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, in aggiunta alle occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 507/1993:

- a) Le fioriere, finalizzate all’addobbo ed installate ad opera di esercenti attività commerciali. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Dirigente competente che trasmette copia dell’atto al Servizio Tributi (o al concessionario qualora la gestione del tributo sia svolta in regime di concessione) per gli adempimenti consequenziali nei trenta giorni successivi al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
- b) Le occupazioni temporanee, costituite da addobbi, effettuate da esercenti attività commerciali durante le festività (24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; Pasqua e Pasquetta; celebrazione del Santo Patrono), previa comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale e al comando di P.M., almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione medesima. Il comando di P.M. trasmette, per conoscenza, copia delle domande pervenute, e per le quali sia stata rilasciata regolare autorizzazione, all’Ufficio Tributi (o al concessionario) nei trenta giorni successivi al ricevimento delle istanze di che trattasi.
- c) Le occupazioni fino a mq 30, effettuate da Enti pubblici e privati senza fini di lucro, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed effettuate esclusivamente allo svolgimento di attività culturali, religiose o aventi fini di raccolta fondi destinati alla ricerca medica per la durata massima e complessiva di n. 7 giorni

Articolo 10 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro gg. 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

2. Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. La relativa attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai precedenti commi sub 2) e 3), non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo dovuto.

4. Nel caso di variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia ed il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo. Nell'ipotesi di più occupazioni permanenti, effettuate nel corso dell'anno, la denuncia potrà essere anche cumulativa.

5. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune o dal Concessionario e deve contenere:

- a) I dati anagrafici del contribuente
- b) il relativo codice fiscale;
- c) gli estremi dell'atto di concessione;
- d) la superficie occupata;
- e) l'ubicazione dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- f) la misura di tariffa corrispondente;
- g) l'importo complessivo dovuto;
- h) gli estremi del versamento dell'imposta dovuta per il primo anno d'imposizione e copia dell'attestato di versamento.

6. Il versamento dell'imposta si effettua a norma dell'art. 50, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, o con le forme alternative che verranno individuate e dall'amministrazione comunale.

Articolo 11 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

2. Per le occupazioni temporanee dei mercati rionali e settimanali e per tutte le occupazioni temporanee con carattere continuativo, aventi regolari autorizzazioni comunali, il pagamento della tassa dovrà essere effettuato mediante versamento, in favore del Comune o del concessionario, con cadenza trimestrale posticipata, secondo le modalità di cui al precedente comma.

3. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione nel suddetto modulo, mediante versamento diretto.

CAPO III

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 12 – Modalità di esercizio del diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza regolare atto di concessione o autorizzazione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni concernenti il diritto di occupazione di aree pubbliche sono subordinate alle vigenti disposizioni di Legge e dei regolamenti comunali.

Art. 13 - Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione in convenzione, regolante i rapporti tra concedente e concessionario, le cui spese sono a carico del concessionario stesso.

2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono subordinate al rilascio, da parte del Dirigente competente, di autorizzazioni scritte.

3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione previa valutazione dello scopo dell'occupazione richiesta. Tale scopo non può essere in contrasto con l'estetica e il decoro cittadino.

4. Sono in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

5. Per quanto non disciplinato nel presente Capo si applica l'art. 44 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 14 - Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione e impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati.

Art. 15 - Occupazioni con vetture private

1. Le aree destinate a parcheggio delle autovetture ad uso privato sono individuate dall'Amministrazione Comunale.

2. Dette aree possono essere affidate in gestione a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 16 - Procedimento. L'istanza per l'occupazione del suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve produrre apposita istanza indirizzata al Dirigente del competente Ufficio.
2. Salvi i casi di urgenza di cui al successivo art. 25, l'istanza deve essere presentata non meno di 20 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione medesima.
3. L'istanza deve essere presentata:
 - 1) al Settore Edilizia Privata per le occupazioni che comportino il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - 2) al Settore Lavori Pubblici per le occupazioni che comportano manomissione del suolo e del sottosuolo;
 - 3) all'Ufficio Commercio per le occupazioni su aree mercatali, per le quali si rinvia alla specifica disciplina comunale;
 - 4) alla Polizia Municipale nei casi disciplinati dagli artt. 25 e 27 del presente regolamento.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome e cognome o ragione/denominazione sociale del richiedente;
 - b) la residenza o sede legale
 - c) l'indicazione del codice fiscale
 - d) l'ubicazione e superficie del suolo che si intende occupare;
 - e) il motivo dell'occupazione, la durata della stessa e la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
 - f) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
 - g) la documentazione tecnica (disegni, elaborati, ecc.) necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione.
5. Tutte le concessioni ed autorizzazioni rilasciate dagli Uffici competenti vanno tempestivamente trasmesse al Servizio Tributi per gli adempimenti consequenziali.

Art. 17 - Procedimento. Rilascio del provvedimento.

1. Il Dirigente competente, a conclusione del procedimento istruttorio, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti dal regolamento, rilascia le autorizzazioni o concessioni di competenza. Il rilascio del provvedimento avviene entro giorni 20 dalla data dell'istanza salvi i casi di richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
2. Le autorizzazioni e concessioni devono contenere:
 - a) la durata dell'occupazione con indicazione del termine iniziale e finale;
 - b) la durata di validità dell'atto;
 - c) la superficie dello spazio da occupare;
 - d) le prescrizioni cui l'occupazione è soggetta;
 - e) l'ammontare della cauzione se ed in quanto dovuta;
 - f) la clausola di esclusione dell'Ente da eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio della concessione/autorizzazione.
3. Il Dirigente competente effettua le necessarie valutazioni per il rilascio dei provvedimenti di che trattasi anche sulla base di eventuali pareri richiesti ad altri Uffici.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande.

5. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni è negato con apposito provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, dal Dirigente competente.

Art. 18 - Procedimento. La cauzione

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, comportanti manomissioni del suolo od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente competente in misura proporzionale all'entità dei lavori da eseguirsi o dei possibili oneri ricadenti sul Comune.

3. Al termine dell'occupazione viene redatto in contraddittorio tra l'Ufficio e il titolare della concessione/autorizzazione apposito verbale di riconsegna dell'area dando atto dello stato della medesima.

Art. 19 - La decadenza

1. Sono cause di decadenza dalle autorizzazioni e concessioni rilasciate:

- a. le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. la violazione delle norme di Legge o di regolamento in materia;
- c. l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d. la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei novanta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni (salvo motivata richiesta di rinnovo formulata nel detto termine) nel caso di occupazione temporanea;
- e. il mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alle prescritte scadenze;
- f. la mancata costituzione della cauzione nei modi e termini prescritti;
- g. il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso, dal demanio al patrimonio disponibile del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., assumendo, così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.

2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 20 - La revoca, la modifica e la sospensione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, sospese o modificate in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse pubblico.

2. La revoca, la sospensione o la modifica sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato e notificato al destinatario.

3. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori necessari al trasferimento o rimozione di impianti e/o di strutture, nonché per il ripristino del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

4. La revoca, sospensione e la modifica di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico dà diritto alla restituzione del tributo versato in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione e senza corresponsione di interessi, a seguito della presentazione di apposita istanza.

Art. 21 - Il rinnovo e la proroga

1. Le concessioni relative alle occupazioni permanenti hanno durata non inferiore a un anno e cessano di produrre effetti alla data di scadenza. È escluso il tacito rinnovo. E' possibile proporre istanza di rinnovo.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.

3. Per le occupazioni temporanee il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini già autorizzati.

4. Il Dirigente competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico e amministrativo

5. Il mancato pagamento della tassa relativa alle occupazioni già concesse e/o autorizzate, nei termini previsti, costituisce giusto motivo di diniego al rinnovo.

Art. 22 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle occupazioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni dieci e con facoltà da parte del Comune di modificare la convenzione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

2. La durata delle occupazioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Dirigente competente, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 23 - Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati da opere o manomissioni, realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione rimanendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine dell'occupazione, qualora non vi sia rinnovo, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissate dal Comune.

3. In caso di inadempienza il Comune procede d'Ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto da prelevarsi eventualmente sulla cauzione costituita.

Art. 24 - Obblighi generali

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, salvo eccezioni previste da specifiche normative di Settore.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione.
3. Il titolare assume inoltre i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nel relativo atto di concessione/autorizzazione;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originarie.

Art. 25 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o quando si debba provvedere a lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada.
2. La polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'urgenza applicando, nel caso della loro insussistenza, le sanzioni previste per l'occupazioni abusive.
3. L'interessato è comunque obbligato a presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'occupazione medesima. L'eventuale autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

Art. 26 - Occupazione di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio Comunale e alle vigenti disposizioni di legge.
3. Per ragioni di decoro ed arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 27 - Occupazione occasionali di breve durata

1. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni che non comportino intralcio alla circolazione dei veicoli, con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 6 continuative riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde, purché venga data immediata comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada.
2. Sono soggette a comunicazione e a nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 12 ore continuative riguardanti:

- a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, scale ed altro;
- b) operazioni di trasloco;
- c) operazioni di manutenzione del verde.

3. Le occupazioni di cui al comma 2, di durata superiore a 12 ore continuative, sono soggette ad autorizzazione.

Art. 28 - Concessione di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Le concessioni/autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene pubblica, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Leggi, relativi regolamenti di attuazione e regolamenti comunali vigenti in materia.

3. E' in facoltà dell'Ufficio competente vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 29 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione, o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti, sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro rimozione si procede a termini dell'art. 823, comma 2, del Codice Civile.

Art. 30 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni di suolo.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari contenute nel presente Capo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 mediante apposita contestazione da notificare all'interessato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda nelle norme contenute nel capo II del D. Lgs 507/93 e s.m.i, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ALLEGATO A

Suddivisione in categorie del territorio comunale ai sensi dell'art. 3

I Categoria

Include le occupazioni effettuate sulle vie e/o piazze di seguito indicate

Corso Vittorio Emanuele
Piazza Garibaldi
Piazza Plebiscito
Piazza Nicola Capitano
Piazza Sedile
Corso Cavour
Corso Umberto I
Piazza del Popolo
Via Roma sino all'incrocio con Viale della Repubblica
Via Conte Rocco Stella

II Categoria

Sono quelle ricadenti nel perimetro delimitato dalle seguenti vie, incluse anch'esse nella presente categoria, ad eccezione di quelle specificatamente indicate nella I Categoria:

Via Fleming
Via Bitonto
Via Giotto
Via Brindisi
Via Foggia
Via Toselli
Via Ala
Via I Maggio
Via Raffaello Sanzio
Via Cesare Battisti
Via Bologna
Via Orazio Flacco
Via della Costituzione
Via Piave
Via Bitritto
Via Cornole di Ruccia
Via X Marzo
Via Salvo D'Acquisto
Via Paradiso
Viale della Repubblica
Via Roma
Circonvallazione adiacente autostrada
Via Rossini

III Categoria

Sono quelle ricadenti nelle zone esterne al perimetro che delimita la II Categoria, sino al limite del territorio comunale, oltre a quelle all'interno del perimetro delimitato dalle vie di seguito indicate.

Via Conte Rocco Stella
Piazza E. De Amicis
Via Fradeodato Capitaneo
Via Ten. G. C. Capitaneo
Via Ravanas
Via Santa Lucia
Corso Umberto I
Piazza Garibaldi
Corso Vittorio Emanuele
Piazza Sedile